



Documento di seduta

A8-0266/2016

28.9.2016

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Commissione giuridica

Relatore: Angel Dzhambazki

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0372),
 - visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
 - visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0233/2016),
 - visto il parere della Corte di giustizia¹ sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0266/2016),
1. approva l'autorizzazione, per taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

¹ Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

MOTIVAZIONE

La convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è uno strumento di fondamentale importanza che è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

La convenzione introduce un sistema che permette agli Stati contraenti di cooperare per trovare una soluzione ai casi di sottrazione internazionale di minori.

Il problema si presenta generalmente quando una coppia si separa. Se la madre e il padre provengono da Stati diversi, sussiste la tentazione di sfruttare la mancanza di cooperazione tra gli Stati interessati per ottenere l'affidamento dei figli. La stampa riporta molto spesso casi di sottrazione internazionale di minori che si verificano a seguito di una separazione o di un divorzio.

Il problema principale, in queste circostanze, è la tendenza dei sistemi giuridici dei singoli Stati a praticare favoritismi in base alla nazionalità. Succede sovente che i tribunali di entrambi gli Stati coinvolti si dichiarino competenti e che ciascuno di essi affidi il minore al genitore che è cittadino dello Stato in cui si trova il tribunale.

L'intento della convenzione è risolvere tali situazioni a livello internazionale, stabilendo che i tribunali competenti e le leggi applicabili sono quelli dello Stato di residenza del minore. La convenzione introduce inoltre un sistema che garantisce il ritorno immediato del minore sottratto.

L'Unione europea dispone attualmente di una competenza esterna esclusiva in questo settore, come confermato dalla Corte di giustizia nel parere 1/13. Gli Stati membri, quindi, non agiscono più per conto proprio. Il problema è che la convenzione non prevede l'azione autonoma di organizzazioni internazionali.

A seguito dell'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione, è pertanto necessaria una decisione del Consiglio che autorizzi gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca, che non partecipa alla politica dell'Unione in materia di giustizia civile, e della Repubblica ceca, dell'Irlanda e della Lituania, che hanno già accettato l'adesione della Repubblica di Corea) ad accettare detta adesione. Ciò permetterà che la convenzione abbia effetto nei rapporti tra la Repubblica di Corea e tutta l'Unione europea.

L'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione va accolta con favore. La Commissione ha valutato, insieme a esperti degli Stati membri in materia di giustizia civile, il funzionamento del sistema giudiziario della Repubblica di Corea e la disponibilità di tale paese ad attuare la convenzione, e ritiene auspicabile l'entrata in vigore di quest'ultima tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea. Il vostro relatore sostiene pienamente tale posizione, in quanto il sistema della convenzione dell'Aia risulterà maggiormente efficace se saranno coinvolti più paesi. La comunità coreana presente in Europa è consistente, il che rende ancora più pertinente l'accettazione dell'adesione.

Il vostro relatore propone pertanto che il Parlamento approvi la proposta senza modifiche, al fine di garantire che i minori interessati beneficino di una protezione a livello di tutta l'Unione europea.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Riferimenti	COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)
Consultazione / Richiesta di approvazione	22.6.2016
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 4.7.2016
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	LIBE 4.7.2016
Pareri non espressi Decisione	LIBE 11.7.2016
Relatori Nomina	Angel Dzhambazki 11.7.2016
Approvazione	26.9.2016
Esito della votazione finale	+: 22 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière
Deposito	28.9.2016